Civile Ord. Sez. 5 Num. 26340 Anno 2026
Presidente: HMELJAK TANIA
Relatore: SUCCIO ROBERTO
Data pubblicazione: 06/10/2026

Oggetto: intimazione di pagamento – notifica cartelle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15212/2022 proposto da

GASPARO ANTONINO rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dell'avv. Carmine Pellegrino (PEC: carminepellegrino@ordineavvocatiroma.org)

– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale avversario –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del direttore *pro tempore* rappresentata e difesa come per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1542/13/2022, depositata il 30/03/2022

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 23/09/2026 dal Consigliere Roberto Succio

Fatti di causa

Con intimazione di pagamento n. 09720190252374860000, notificata il 18 maggio 2018, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva ad Antonino Gasparo il pagamento della somma complessiva di euro 126.780,56, riferita a trentasei cartelle di pagamento notificate tra il 2003 e il 2007 e ad avvisi relativi agli anni 2012-2016. Il contribuente impugnava l'intimazione, unitamente agli atti presupposti, deducendo l'inesistenza o l'irregolarità delle notifiche e, comunque, l'intervenuta prescrizione dei crediti, delle sanzioni e degli accessori.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 16007/06/19, accoglieva parzialmente il ricorso. Dichiarava estinto il giudizio, per cessata materia del contendere, con riguardo alle cartelle di importo inferiore a euro 1.000 rientranti nella procedura di c.d. "stralcio" previsto dall'art. 4 del d.L. n. 119 del 2018; dichiarava invece inammissibile per tardività il ricorso relativo a quattordici cartelle, ritenendo comunque provate le relative notifiche e non maturata la prescrizione; accoglieva il ricorso per le restanti cartelle, in relazione alle quali l'Amministrazione non documentava l'avvenuta notifica.

Avverso tale decisione proponeva appello l'Agente della riscossione, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva annullato la pretesa relativa alla cartella n. 09720090231150173000. L'Ufficio sosteneva che tale cartella era stata regolarmente notificata il 7 ottobre 2009 mediante consegna al diretto interessato e che il credito non era prescritto, poiché erano state notificate due intimazioni di pagamento, la prima il 10 marzo 2016 e la seconda il 18 maggio 2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il contribuente si costituiva e proponeva appello incidentale, lamentando la contraddittorietà della motivazione, l'irregolarità delle notifiche, la mancata prova della prima intimazione del 10 marzo 2016 e, comunque, il decorso del termine decennale di prescrizione rispetto all'intimazione notificata nel 2018. Chiedeva quindi il rigetto dell'appello principale e l'annullamento dell'intimazione in relazione alle cartelle indicate, alcune perché di importo inferiore a euro 1.000,00 e altre perché non validamente notificate o prescritte.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza ora qui gravata riteneva fondato l'appello dell'Ufficio, rilevando che la cartella n. 09720090231150173000 risultava regolarmente notificata il 7 ottobre 2009 al destinatario e che il credito non era prescritto, essendo stata documentata la notifica via PEC della prima intimazione di pagamento il 10 marzo 2016. Quanto all'appello incidentale del contribuente, la CTR lo accoglieva solo in parte: dichiarava cessata la materia del contendere per le cartelle di importo inferiore a euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 4 del d.L. n. 119 del 2018, e annullava l'intimazione limitatamente ad alcune cartelle per le quali era decorso il termine decennale di prescrizione. La CTR rigettava invece l'appello incidentale per le cartelle rispetto alle quali riteneva provata la valida notifica e non maturata la prescrizione, in ragione dell'effetto interruttivo della prima intimazione del 10 marzo 2016. In conclusione, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, accoglieva parzialmente l'appello incidentale del contribuente nei limiti indicati in motivazione e compensava integralmente le spese di giudizio.

Ricorre a questa Corte Antonino Gasparo con atto affidato a un motivo.

Resiste con controricorso il Riscossore; lo stesso ha anche proposto ricorso incidentale articolato in una sola censura, al quale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

resiste con controricorso a ricorso incidentale il contribuente. Lo stesso ha anche depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

Con l'unico motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 del d. Lgs. n. 472 del 1997, 2948 e 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., nonché l'omessa decisione su un punto controverso e decisivo.

Deduce che la CTR, nel ritenere non prescritte le cartelle n. 09720030055839627000, n. 09720060229004255000, n. 09720070365855455000 e n. 09720090231150173000, equipara erroneamente il termine di prescrizione del tributo a quello relativo a sanzioni e interessi, senza considerare che questi ultimi sono soggetti al termine quinquennale. Il ricorrente sostiene pertanto che, pur potendo ritenersi non maturata la prescrizione decennale della pretesa tributaria, il giudice di appello ha omesso di distinguere tale profilo dalla prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, che sarebbe invece già maturata alla data della prima intimazione di pagamento del 10 marzo 2016. Evidenzia che le cartelle erano state notificate negli anni 2006, 2007 e 2009 e che, rispetto a tali date, il primo atto interruttivo indicato dall'Amministrazione interveniva oltre il quinquennio previsto dall'art. 20, comma 3, del d. Lgs. n. 472 del 1997 per le sanzioni e dall'art. 2948 c.c. per gli interessi.

La censura investe, inoltre, la parte della sentenza che accoglie integralmente l'appello dell'Agente della riscossione e rigetta l'appello incidentale del contribuente, assumendosi che il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi sulla prescrizione quinquennale delle componenti accessorie del credito e sia incorso in ultrapetizione o

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comunque in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorrente chiede, pertanto, la cassazione della sentenza nella parte in cui non dichiara prescritti sanzioni e interessi relativi alle cartelle indicate, ovvero il rinvio alla CTR per il relativo accertamento.

Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità per novità del motivo – incentrato sulla erronea applicazione del termine prescrizionale di dieci anni alle sanzioni e interessi – proposta dal riscossore; invero dalla lettura della sentenza di appello si evince come tale questione fosse stata posta nei gradi di merito.

Venendo ora al contenuto del motivo, lo stesso risulta infondato quanto alla denuncia di vizio di omessa pronuncia: la Corte di secondo grado in più punti della motivazione affronta il profilo in argomento, che pertanto non risulta affatto pretermesso. L'autonomo profilo del motivo di ricorso principale riferito alla mancata applicazione del termine prescrizionale di cinque anni alle sanzioni e interessi, poi può trattarsi congiuntamente con il solo motivo di ricorso incidentale, incentrato sulla violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Secondo l'ADER (che ha invocato in relazione ad alcune cartelle anche l'applicazione dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018), la pronuncia impugnata, appare viziata per violazione della normativa in epigrafe indicata, laddove ha illegittimamente ritenuto prescritte le pretese portate dalle cartelle nn. n. 09720030341685336000 (notificata in data 20/05/2003), n. 09720040031084121000 (notificata in data 05/02/2004); n. 09720040318469582000 (notificata in data 24/11/2004); n. 09720050203137033000 (notificata in data 24/11/2005) n. 09720060005522023000 (notificata in data 08/02/2006) in assenza di impugnazione da parte del debitore della prima intimazione di pagamento notificata in data 10/03/2016. Nella prospettazione del riscossore, la sentenza di appello è errata in diritto per non avere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dichiarato l'irretrattabilità dei crediti portati da alcune cartelle di pagamento già azionate con una precedente intimazione notificata il 10 marzo 2016 e non tempestivamente impugnata dal contribuente. Si sostiene che poiché tale intimazione costituiva atto autonomamente impugnabile, la mancata proposizione del ricorso nei termini avrebbe precluso al contribuente la possibilità di far valere, in occasione della successiva intimazione del 18 maggio 2018, contestazioni relative alle cartelle presupposte, comprese quelle concernenti la prescrizione. La pronuncia di appello avrebbe quindi errato nel ritenere prescritte le pretese relative alle cartelle indicate, nonostante la precedente intimazione non fosse stata impugnata.

La censura proposta con il ricorso incidentale è fondata; è invece infondato il motivo di ricorso principale.

Vanno per vero preliminarmente, quanto all'impugnazione incidentale, disattese le eccezioni di inammissibilità proposte in memoria dal contribuente. In primo luogo, la censura è specifica e localizzata, diversamente da quanto eccepito, risultando i numeri delle cartelle e dell'intimazione di cui ai motivi indicate nella sentenza impugnata; in secondo luogo, il contenuto della doglianza si incentra su un errore di diritto, senza quindi costituire censura di tipo revocatorio come sostiene il contribuente.

Va ancora poi premesso che è incontroverso in causa che l'intimazione di pagamento, primo atto cronologicamente successivo alle cartelle *de quibus*, sia stata regolarmente notificata a Gasparo in data 10/03/2016 e non sia stata tempestivamente impugnata dal contribuente, avendo questi proposto il ricorso originario del presente giudizio – il solo proposto - unicamente avverso l'intimazione di pagamento n. 09720190252374860000 notificatagli successivamente, in data 18/05/2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Orbene, ferme le ridette premesse in fatto e diritto, ritiene la Corte che in tali casi trova applicazione la costante giurisprudenza di Legittimità secondo la quale ogni doglianza – inclusa quella relativa alla prescrizione degli interessi e delle sanzioni richieste nelle cartelle poste a base dell'intimazione – va proposta nei termini previsti per l'impugnazione di tale atto di riscossione, termine qui decorrente dalla data del 10/03/2016, data di notifica della prima intimazione di pagamento successiva alle cartelle *de quibus*, nel giusto rispetto delle previsioni e delle preclusioni di cui agli artt. 19 e 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992.

L'orientamento consolidato di questa Corte ritiene infatti che l'avviso contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base all'art. 19, comma 4 e 3, d. Lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti all'atto o agli atti presupposti e, più in generale, agli atti da cui è sorto il debito nei confronti dell'erario, sicché tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell' intimazione di pagamento, salvo che – e tale eventualità qui non si è verificata, come ha accertato in fatto la sentenza impugnata - il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo (Cass. n. 1961/2019; Cass. n. 13396/2016, Cass. n. 16641/2011, in ultimo tra le recenti Cass. n. 11143/2022, tutte richiamate in motivazione da Cass. n. 20172/2024; tra le più recenti Cass. n. 8871/2026).

Ne discende che con l'impugnazione di cui al presente giudizio, proposta avverso la seconda intimazione di pagamento notificata due anni dopo quella regolarmente pervenuta il 10/03/2016, con la quale erano azionate le pretese di cui alle cartelle in atti, non potevano né possono farsi valere i vizi di cui si duole Gasparo Antonino, diversamente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

da quanto ha erroneamente ritenuto la sentenza di appello, vizi relativi alle cartelle n. 09720030341685336000, notificata il 20/05/2003, n. 09720040031084121000, notificata il 05/02/2004, n. 09720040318469582000, notificata il 24/11/2004, n. 09720050203137033000, notificata il 24/11/2005, n. 09720060000522023000, notificata il 08/02/2006.

Per le medesime sopra esposte ragioni, non è qui consentito al contribuente far valere la prescrizione degli interessi e delle sanzioni di cui alle altre cartelle indicate nel ricorso principale: n. 09720030055839627000, notificata il 15/12/2006; n. 09720060229004255000, notificata il 24/01/2007; n. 09720070365855455000, notificata il 05/12/2007; n. 09720090231150173000, notificata il 7/10/2009.

Pertanto, va rigettato il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale; la sentenza va cassata, in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto, con rinvio al giudice di merito che procederà al nuovo esame in relazione al procedimento notificatorio relativo alle cartelle oggetto del ricorso incidentale alla luce dei ridetti principi, valutando anche l'eventuale applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, nei termini indicati dall'agente della riscossione, ove non sia stato già applicato nei precedenti gradi di merito.

p.q.m.

rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2026.

La Presidente
Tania Hmeljak

Corte di Cassazione - copia non ufficiale